

COMUNE DI BRUGNATO

Provincia di La Spezia

DATA _____

PROT. _____

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 Del 14-05-12

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE.

L'anno duemiladodici il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PROF. GALANTE CLAUDIO	P	DODI FABIO	P
FABIANI CORRADO	P	IVANI MARCO	P
MOSCATELLI OTTAVIO	P	BRONZINA CRISTINA	P
BALITRO ALESSANDRO	P	ROSI PIERANGELO	P
FIORINI NICHOLAS	A	SCANNERINI MARCELLO	P

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor PROF. GALANTE CLAUDIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



COMUNE DI BRUGNATO

Provincia di La Spezia

C.F. 80008050116

Tel. (0187) 894110

P.I.V.A. 00149950115

Fax (0187) 897098

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE.

SOMMARIO

Art. 1. Oggetto e finalità

Art. 2. Autorizzazione alla cremazione

Art. 3 Affidamento e dispersione delle ceneri

Art. 4. Modalità di conservazione delle ceneri

Art. 5. Luoghi di dispersione delle ceneri

Art. 6. Controlli e sanzioni

Art. 7. Registri cimiteriali

Art. 8. Istanza per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri

Art. 9. Istanza per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

Art. 10. Deposito provvisorio

Art. 11. Tariffe

Art. 12. Senso comunitario della morte

Art. 13. Informazioni ai cittadini

Art. 14. Imposta di bollo

Art. 15. Modulistica

Art 16. Normativa di riferimento

Art. 1. Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti in attuazione dei principi di cui alla normativa citata nel successivo art. 16.

Art. 2. Autorizzazione alla cremazione

A norma di quanto previsto dall'art. 3 della legge 130/2001, la cremazione dei cadaveri, per le persone decedute in Brugnato, è autorizzata dall'ufficiale di Stato Civile del Comune, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria o dichiarazione autografa, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria o della dichiarazione autografa stessa;
- b) iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella di iscrizione all'associazione. L'iscrizione all'associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto;
- c) con dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il defunto esprime chiaramente la propria volontà di essere cremato, tranne nei casi in cui i familiari presentino altra dichiarazione sostitutiva di atto notorio del defunto contrario alla cremazione fatta in data successiva alla prima.

In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto potrà essere manifestata dal coniuge o, in difetto, da parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione dovrà essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione, della regolarità dell'iscrizione fino al momento del decesso.

Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato necroscopico dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai

sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. A). In caso di morte sospetta, segnalata dall'autorità Giudiziaria, il certificato necroscopico è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere **raccolte in apposita urna cineraria** di materiale resistente tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da interrare o affondare devono essere di materiale biodegradabile.

Le ossa e i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'ufficiale di Stato Civile.

Art. 3 Affidamento e dispersione delle ceneri

Affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), nn.1 e 2 della legge 103/2001.

La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà del defunto espressa a norma del comma precedente ed eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o in mancanza, dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato ma non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria.

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

In caso di rinuncia all'affidamento ovvero disaccordo tra parenti dello stesso grado non superabile a norma dell'art. 3, comma 1, lett. b n. 3, della legge 130/2001, sempre che non sia stata disposta la dispersione all'interno del cimitero o in natura, le ceneri saranno conservate in apposito spazio nel cimitero comunale.

La domanda è indirizzata al Sindaco del Comune competente per luogo di conservazione delle ceneri ed alla stessa sono allegati tutti i documenti ed atti comprovanti la volontà del defunto. Se concorrono le condizioni tale richiesta può essere contestuale alla domanda di cremazione.

La volontà del defunto di affidare le proprie ceneri a specifica persona, deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:

a) disposizione testamentaria;

- b) dichiarazione autografa rilasciata nella forma prevista dal DPR 445/2000;
- c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
- d) dichiarazione resa di fronte a pubblici ufficiali

Art. 4. Modalità di conservazione delle ceneri

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

- a) Tumulata;
- b) Inumata in area cimiteriale;
- c) Conservata all'interno del cimitero;
- d) Consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 3.

La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro. La durata della tumulazione è prevista in 35 anni rinnovabili per altri 20. Trascorso il termine di anni 35 o di anni 55 le ceneri saranno avviate al cinerario comune; nel caso in cui tale manufatto non sia presente nel cimitero le ceneri saranno collocate nell'ossario comune. La tumulazione in sepoltura di famiglia o loculo, avrà la durata del periodo concessorio residuo.

L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri. La durata dell'inumazione è prevista in 10 anni. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiori a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila o fossa. L'urna cineraria destinata all'inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione. Il servizio di inumazione delle ceneri è effettuato dal comune, previo pagamento della relativa tariffa, mentre la fornitura del cippo comprensivo di targhetta sono a carico del congiunto del defunto.

Art. 5. Luoghi di dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in area appositamente individuata all'interno del cimitero Comunale
- b) in aree private (per interrimento).
- c) nel cinerario comune

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo codice della strada).

La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000) e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

Le aree destinate alla dispersione o all'interrimento o all'affondamento verranno individuate successivamente con apposito provvedimento della Giunta Comunale con il quale verranno altresì stabilite le debite specifiche tecnico-operative relative a detti adempimenti.

Art. 6. Controlli e sanzioni

La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali) ferme restando le sanzioni penali di legge. Per quanto attiene alle sanzioni pecuniarie si fa riferimento a quelle previste dall'art. 5 bis della L.R. 4/2008.

Art. 7. Registri cimiteriali

Deve essere predisposto apposito registro nel quale deve essere evidenziato:

- a) l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
- b) Il luogo di dispersione delle ceneri.

A cadenza annuale il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria provvederà a trasmettere al locale Comando di Polizia Municipale l'elenco delle persone affidatarie per l'espletamento dei controlli a campione.

Art. 8. Istanza per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri

L'istanza, da parte del soggetto titolato, redatta su carta resa legale, deve comprendere:

- a) I dati anagrafici, la residenza del richiedente ed i dati anagrafici del defunto di cui vuole l'affidamento delle ceneri;
- b) La dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) Il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) La conoscenza delle norme circa i possibili reati sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale vigenti in materia, nonché sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) Che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- g) L'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.

Art. 9. Istanza per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

L'istanza, da parte del soggetto titolato, redatta su carta resa legale, deve comprendere:

- a) I dati anagrafici, la residenza del richiedente ed i dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri;
- b) La dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
- c) L'autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
- d) Che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

Art. 10. Deposito provvisorio

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 6 mesi dell'urna cineraria presso il cimitero comunale. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione di avviso all'albo pretorio, verranno avviate d'ufficio al cinerario comune ai sensi dell'art. 5. del Regolamento Regionale n. 1/2008.
Nel caso in cui tale manufatto non sia presente nel cimitero le ceneri saranno collocate nell'ossario comune.

Art. 11. Tariffe

Le tariffe per la conservazione e la dispersione delle ceneri in area cimiteriale sono stabilite dalla Giunta Comunale nel rispetto del decreto di cui all'Art. 5 della legge 130/2001.

Art. 12. Senso comunitario della morte

Sono possibili forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 13. Informazioni ai cittadini

Il Comune di Brugnato promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.
Le informazioni telematiche sono divulgate mediante il Sito internet del Comune di Brugnato.

Art. 14. Imposta di bollo

Tutte le istanze previste dal presente Regolamento e le relative autorizzazioni sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Art. 15. Modulistica

La relativa modulistica per l'espletamento del procedimento previsto nel presente Regolamento sarà predisposta dal Responsabile del Servizio.
I moduli di richiesta saranno disponibili per l'utenza anche sul sito del Comune.

Art 16. Normativa di riferimento:

- Legge n. 130 del 30.03.2001: "*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*";
- Legge Regione Liguria n. 24/2007: "*Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri*";
- Legge Regione Liguria n. 4/2008: "*Modifiche alla Legge regionale 4 luglio 2007 n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione ceneri)*";
- D.P.R. 10.09.1990, n. 285: "*Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria*";
- D.Lgs. 30.04.1992 n. 285: "*Nuovo Codice della Strada*";
- D.P.R. 28.12.2000 N. 445: "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
- Regolamento Regionale n. 1 del 11.03.2008 in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri.
- Cod. Civile Art 74 e segg
- D.P.R. 254/03 in materia di smaltimento rifiuti
- la Circ. MS n. 24/93 e Circ. MS. n. 10/98.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
VINCENZI GIULIANA

Giuliana Vincenzi



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione consiliare n.42 del 31/07/1997 è stato approvato il Regolamento comunale di polizia mortuaria;

VISTE:

- la Legge n. 130 del 30.03.2001: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- la Legge Regione Liguria n. 24/2007: “Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri”;
- la Legge Regione Liguria n. 4/2008: “Modifiche alla Legge regionale 4 luglio 2007 n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione ceneri)”;
- la D.P.R. 10.09.1990, n. 285: “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”;
- la D.Lgs. 30.04.1992 n. 285: “Nuovo Codice della Strada”;
- la D.P.R. 28.12.2000 N. 445: “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il Regolamento Regionale n. 1 del 11.03.2008 in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri;
- il Cod. Civile Art 74 e segg;
- il D.P.R. 254/03 in materia di smaltimento rifiuti;
- la Circ. MS n. 24/93 e Circ. MS. n. 10/98;

RAVVISATA la necessità di dotare l’ente di idonea regolamentazione, nel rispetto della normativa sovraordinata come sopra indicata, che disciplini la materia della cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri;

VISTO lo schema di “REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE”, predisposto in proposito dal competente ufficio, composto da n. 16 articoli, allegato al presente atto;

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- il Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI nr.09 favorevoli, resi nei modi di legge, essendo nr. 09 componenti presenti e nr.09 i votanti, essendosi astenuti nr. 00 Consiglieri comunali;

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;

DI APPROVARE il “REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE”, predisposto in proposito dal competente ufficio, composto da n. 16 articoli ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
PROF. GALANTE CLAUDIO

SECRETARIO COMUNALE
DOTT. TOMASELLI GUSTAVO
NICOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 24 MAG 2012 al giorno 08/06/12 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Brugnato, li

24 MAG 2012

NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. TOMASELLI GUSTAVO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000.
Brugnato, li

NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. TOMASELLI GUSTAVO